



CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 812 c.nav.

Obbligo di cooperare al ricupero

In caso di perdita dell'aeromobile, coloro che ne componevano l'equipaggio, ove ne siamo richiesti immediatamente dopo il sinistro, dal comandante dell'aeromobile o dal direttore di aeroporto, sono tenuti a prestare la loro opera per il ricupero dei relitti.

Versione in vigore dal 18 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 21 ottobre 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice della navigazione
Estremi	Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
Libro	Primo — Dell'ordinamento amministrativo della navigazione
Titolo	Settimo — Della polizia della navigazione
Capo	III — Della polizia di bordo e della navigazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-della-navigazione/art-812-obbligo-di-cooperare-al-ricupero/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it